

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2550)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1963 (V. Stampato n. 3239)

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 febbraio 1963*

Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105 e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti medesimi, i decreti legislativi 22 settembre 1947, numero 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, non sono ratificati.

Art. 2.

L'Istituto poligrafico dello Stato è persona giuridica pubblica.

È sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro, che ne controlla la gestione.

Art. 3.

L'Istituto poligrafico dello Stato è un complesso unitario articolato nelle seguenti quattro sezioni di produzione:

1) sezione cartaria, per la fabbricazione della cellulosa e della carta necessaria per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato;

2) sezione grafico-cartotecnica, per la fornitura degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici necessari per il

fabbisogno delle amministrazioni dello Stato;

3) sezione libreria di Stato, per l'amministrazione, la stampa, la vendita della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica, per la gestione delle pubblicazioni ufficiali di Stato destinate alla vendita, per la esecuzione delle opere aventi speciale carattere artistico, letterario, scientifico e in genere culturale, autorizzate con l'osservanza delle norme e delle modalità di cui al regio decreto 3 aprile 1928, n. 799. Nulla è innovato alle attribuzioni del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, nonchè la stampa e la distribuzione degli atti di Governo;

4) sezione carte-valori, per la fabbricazione dei titoli rappresentativi di debito dello Stato o garantiti dallo Stato, delle carte-valori o rappresentative di valori e di quelli affini e similari per l'intero fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

L'Istituto può, altresì, provvedere:

1) con la sezione cartaria, a forniture di carta e cellulosa per Enti pubblici, aziende autonome di Stato e privati italiani e stranieri;

2) con la sezione grafico-cartotecnica, a lavorazione per Enti pubblici, aziende autonome dello Stato e privati, italiani e stranieri;

3) con la sezione Libreria di Stato, alla pubblicazione, per conto di Enti e privati, di opere aventi carattere artistico, letterario, scientifico o, in genere, culturale o che presentino importanza ed interesse nazionale;

4) con la sezione carte-valori, alla fabbricazione di carte-valori per conto di Enti e privati italiani e stranieri.

I lavori di cui ai numeri 3) e 4) del presente articolo non possono essere assunti senza specifica autorizzazione, per ogni sin-

golo lavoro, del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato.

Art. 5.

In caso di sovraccarico di commesse o per ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato e fermo il rispetto del prezzo di mercato, a stabilimenti di Enti o di privati, l'esecuzione delle forniture, fatta esclusione di quelle relative alla *Gazzetta Ufficiale*, alla raccolta delle leggi e decreti e alla stampa delle carte-valori.

Art. 6.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione per conto dello Stato della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori dello Stato, nonchè su tutte le produzioni e consegne dell'Istituto poligrafico dello Stato attinenti alle forniture statali.

Nulla è innovato ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione dei biglietti di banca che venissero commessi all'Istituto poligrafico dello Stato.

Le amministrazioni statali presentano annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di carattere ordinario e tempestivamente, di volta in volta, quelli di carattere straordinario.

Art. 7.

I pagamenti all'Istituto in conto delle forniture, di carattere ordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato, e per le quali esistano stanziamenti di bilancio, sono effettuati entro il limite di nove decimi degli stanziamenti medesimi per lo importo determinato, prima di ciascun esercizio finanziario, dal Ministero del tesoro.

Tali pagamenti sono disposti con decreto del Ministro del tesoro, e sono eseguiti in

quattro rate trimestrali eguali ed anticipate, a partire dal mese di luglio.

Il pagamento del saldo è richiesto, alla fine di ogni esercizio, esibendo apposito rendiconto al Provveditorato generale dello Stato. Al rendiconto medesimo debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonchè gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate, con l'indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare la eccedenza al Ministero del tesoro in conto di entrate eventuali.

Per le forniture eseguite durante l'esercizio finanziario ed il cui importo superi l'ammontare delle rate già corrisposte, può, durante l'esercizio medesimo, essere autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Provveditore generale dello Stato, il pagamento a saldo del maggiore importo delle forniture effettuate in base a rendiconto da prodursi con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 8.

I pagamenti all'Istituto, in conto delle forniture di carattere straordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato, sono effettuati entro i limiti di 9 decimi del corrispondente stanziamento e sono disposti con decreto del Ministro del tesoro, emanato, in caso di lavori effettuati per conto di altro ministero, di concerto con quest'ultimo, in un numero di rate da stabilirsi in relazione alla durata presunta della lavorazione.

Con analogo provvedimento, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, può essere autorizzato il rimborso in unica soluzione delle somme pagate dall'Istituto prima dell'inizio delle lavorazioni per l'acquisto della carta e delle altre materie prime occorrenti per le lavorazioni medesime. La restan-

te somma dello stanziamento verrà rateizzata con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo.

Il pagamento del saldo è documentato in conformità del terzo comma del precedente articolo 7.

Art. 9.

Per le ordinazioni che il Provveditorato generale dello Stato conferisce all'Istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, nè è dovuto il pagamento di imposta di registro e di tassa di bollo e sulle concessioni governative.

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) il Collegio dei revisori.

Art. 11.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro, dura in carica tre esercizi finanziari e può essere riconfermato.

Il presidente dell'Istituto riferisce trimestralmente al Ministro del tesoro.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è composto, oltre che dal presidente, da dodici consiglieri che durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.

Alla scadenza del predetto periodo cessano dalla funzione anche i consiglieri nominati eventualmente, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

Sono membri del Consiglio:

- a) il Presidente;
- b) un funzionario della Direzione generale del tesoro;

c) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

d) un funzionario del Provveditorato generale dello Stato;

e) un funzionario del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

f) un funzionario del Ministero delle finanze;

g) un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;

h) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

i) due membri particolarmente competenti in materie tecnico-amministrative, che non gestiscano in proprio nè siano interessati in aziende grafiche o cartarie;

l) tre dipendenti dell'Istituto poligrafico dello Stato, dei quali due della categoria grafica — di cui uno impiegato ed uno operaio — ed uno della categoria cartaria scelti dal Ministro del tesoro su corrispondenti terne, presentate da ciascuna organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un designato tra quelli inclusi nelle terne di una medesima organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dello Istituto da nominare a consiglieri del medesimo è effettuata direttamente dal Ministro del tesoro.

I funzionari di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

Il Provveditore generale dello Stato partecipa, senza facoltà di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai consiglieri, rappresentanti, rispettivamente, il Provveditorato generale dello Stato, la Ragioneria generale dello Stato e la Direzione generale del tesoro, e da due consiglieri scelti dal Consiglio d'amministrazione, uno

tra quelli di cui alla lettera i) e uno tra quelli di cui alla lettera l) del precedente articolo 12.

Quando siano in discussione questioni che attengano direttamente alla tutela degli interessi economici e sociali del personale dell'Istituto, partecipa, a titolo consultivo, alle deliberazioni del comitato esecutivo, il rappresentante del personale nel consiglio di amministrazione della categoria alla quale si riferiscono i problemi in discussione, qualora non faccia già parte del comitato stesso.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Provveditore generale dello Stato partecipa, senza facoltà di voto, alle adunanze del comitato esecutivo.

Art. 14.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro, all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di amministrazione.

Esso è composto dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti. Il presidente ed i membri effettivi e supplenti sono scelti fra funzionari di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e equiparata, appartenenti ai ruoli del Ministero del tesoro.

Art. 15.

Le attribuzioni dei singoli organi dell'Istituto sono stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 16.

Il Direttore generale dell'Istituto poligrafico dello Stato è nominato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, e partecipa, con voto deliberativo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 17.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti il bilancio annuale, le norme per l'ordinamento interno, il regolamento del personale, l'acquisto e la cessione di immobili e le ipoteche su immobili di proprietà sono sottoposte all'approvazione del Ministro del tesoro.

Art. 18.

Nulla è innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412.

Art. 19.

La determinazione dei prezzi delle forniture è effettuata, avuto riguardo alle normali condizioni di mercato, da una commissione costituita, presso il Provveditorato generale dello Stato, con decreto del Ministro del tesoro e composta:

- 1) dal Provveditore generale dello Stato o da un suo delegato che la presiede;
- 2) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;
- 3) da uno dei membri previsti dalla lettera i) del precedente articolo 12 designato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designato dal Provveditore generale.

Art. 20.

I contratti dell'Istituto, che debbono essere redatti in forma pubblica amministrativa, sono ricevuti da un funzionario del Provveditorato generale designato quale ufficiale rogante con decreto del Ministro del tesoro.

Il predetto funzionario ha facoltà di autenticare, con le norme e con gli effetti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la firma nelle scritture private in cui intervenga, quale contraente, l'Istituto.

Art. 21.

L'Avvocatura generale dello Stato assume la difesa e la rappresentanza dell'Istituto avanti qualsiasi giurisdizione e presta, all'Istituto stesso, la normale consulenza legale.

L'Istituto ha facoltà di avvalersi, a mezzo del Provveditorato generale dello Stato, degli organi dell'amministrazione finanziaria per accertamenti e verifiche presso i concessionari delle vendite delle pubblicazioni.

Art. 22.

Il controllo tecnico-amministrativo della gestione delle tipografie esistenti presso i ministeri è affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione i consegnatari delle rispettive amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione per ogni esercizio finanziario.

È in facoltà del Ministro del tesoro di disporre la concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione più economica e di migliorare l'efficienza dei servizi.

Art. 23.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto poligrafico dello Stato mutui fino all'ammontare di lire 8.000.000.000, da destinare alla realizzazione di un nuovo complesso immobiliare comprendente la direzione dell'Istituto stesso e lo stabilimento per la stampa, nonché all'ammodernamento delle attrezzature tecnico-produttive, comprese quelle della cartiera di Foggia.

Le domande di somministrazione dell'Istituto poligrafico dello Stato sono corredate dall'autorizzazione al pagamento rila-

sciata dal Provveditorato generale dello Stato sulla base di piani di spesa per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali e di stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti.

L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni ed ha inizio non oltre il primo dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente somministrato, aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.

Le annualità di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate.

Art. 24.

L'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo 23 è garantito dallo Stato per capitale ed interessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare, con propri decreti, la garanzia dello Stato per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma per capitali ed interessi.

Qualora l'Istituto poligrafico dello Stato non paghi le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro, dietro semplice notifica della inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale da parte della Cassa depositi e prestiti, provvede ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto poligrafico dello Stato.

Art. 25.

Gli impianti e gli altri beni costituenti il patrimonio originario dell'Istituto a norma del primo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, si intendono conferiti dallo Stato come fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

Di tale fondo fanno, altresì, parte le attività conferite all'Istituto ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 9 luglio 1936,

n. 1380, e l'importo conferito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108.

I crediti vantati dallo Stato per interessi e canoni ad esso dovuti ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1575, sono pure portati in aumento del fondo di dotazione dell'Istituto.

Art. 26.

I fabbricati ed i terreni di piazza Verdi e di via Gino Capponi in Roma, entrati a far parte, come fondo di dotazione, del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato saranno dall'Istituto ceduti alla Cassa depositi e prestiti a scomputo dei mutui di cui all'articolo 23, sulla base del valore attribuito al momento della cessione da apposita stima del competente ufficio tecnico erariale.

La eventuale eccedenza del valore di stima sull'importo del finanziamento è versata dalla Cassa depositi e prestiti al bilancio dello Stato e portata in detrazione del fondo di dotazione dell'Istituto.

Nessuna imposta o tassa, contributo, diritto e emolumento a favore dello Stato o di Enti locali farà carico all'Istituto poligrafico dello Stato per effetto degli atti e contratti posti in essere per l'esecuzione degli articoli 23, 24, 25 e del presente articolo.

Art. 27.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Istituto è quello previsto dai contratti collettivi delle categorie grafiche e cartarie, con le integrazioni deliberate dall'Istituto medesimo.

Le condizioni di miglior favore in atto, qualora non siano comprese nel comma precedente, sono conservate a titolo personale.

Art. 28.

L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'approvazione del Ministro del tesoro il bilancio della gestione chiuso il 30 giugno precedente, accompagnato da particolareggiata relazione, dal conto profitti e perdite, dall'inventario di fine esercizio e dalla relazione dei revisori.

Il bilancio dell'Istituto è unico.

Gli utili di bilancio, dedotte le quote destinate alle riserve ed alle altre assegnazioni statutarie, debbono essere versati per intero allo Stato, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio.

Il regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto poligrafico, è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto

regio decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

Art. 29.

Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico sottoporrà all'approvazione del Ministro del tesoro le norme disciplinanti l'ordinamento interno dell'Istituto e il regolamento relativo allo stato giuridico del personale.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.